

Proc. n. 978/09

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro

Letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
valutato sia pur sommariamente il "fumus boni iuris"
ritenuto che nel caso di specie - sulla base della prospettazione della parte ricorrente e della documentazione versata in atti - ricorra anche il periculum in mora e che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento;
ritenuto pertanto necessario provvedere con decreto inaudita altera parte;
visto l'art. 669 sexies cpc

P.Q.M.

Sospende provvisoriamente l'efficacia del provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Secondario Superiore "[omissis]" di [omissis] emesso in data 23.9.2009, prot. n. 3774, nella parte in cui subordina l'autorizzazione alla libera professione di avvocato alla condizione che il ricorrente non assuma il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR.

Fissa per la comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento l'udienza del 30.10.2009 ore 13.00, assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 23.10.2009 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

Lanciano 16.10.2009

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Flavia Grilli